

COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia

Verbale n. 22 del 30 settembre 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTA la determinazione n. 365 del 30.09.2022 adottata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Monia Stevanin, inerente la rettifica dell'Allegato A/2 al rendiconto anno 2021 e correlata modifica della composizione dell'Avanzo di Amministrazione 2021,

RICHIAMATA

la relazione dell'organo di controllo sul rendiconto 2021 (verbale n. 10 del 30.05.2022) in cui si segnalava:

- la necessità di rettificare l'allegato A/2 in quanto erano emersi errori e disallineamenti rispetto i dati riportati nel Rendiconto 2021;
- che il predetto allegato A/2 potrà essere modificato con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, previo parere del Revisore ed invarianza del risultato di amministrazione (L. 51/2022, art. 37-bis Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali);

PREMESSO

- che l'analitica verifica di ogni singolo dato contabile e soprattutto la produzione di ogni documento ed informazione sulla scorta della quale è scaturito "il dato" è adempimento di competenza dei vari responsabili dei servizi ed in particolare del responsabile del servizio finanziario a cui è delegato il preventivo controllo analitico di tutti i documenti che sottoscrive, e sui predetti aspetti vi sono evidenti criticità da risolvere che si palesano nelle carte di lavoro (corrispondenza intercorsa) che accompagnano ogni parere;
- che il presente parere è da intendersi espresso come previsto da vigente normativa sulla scorta delle verifiche a campione poste in essere (verifica posta in essere sulla base di un campione di dati rafforzato essendo pervenuti più allegati A/2 con errori e differenti valori da maggio ad oggi) e che il presente parere non costituisce pertanto "certificazione" di ogni singolo valore presente nell'allegato A/2 e pertanto non posso escludere la presenza di eventuali ulteriori errori non emersi in sede di verifica;
- che in data 27.09.2022 ho ricevuto l'allegato A/2 rettificato e che nella medesima giornata ho verificato il contenuto ed inoltrato mail con elenco delle modifiche da apportare su punti non chiari e dettagliato elenco di tutti i controlli (e riconciliazioni) posti in essere tra allegato A/2, rendiconto 2021 e nuova certificazione covid 2021 sottoscritta il 29.07.2022.
- che la corrispondenza intercorsa e relativi allegati sono da intendersi carte di lavoro a cui rinviare per una dettagliata analisi delle verifiche effettuate che coprono il 100% dei valori presenti nelle colonne a), b) c), h) ed i) dell'allegato A/2 e percentuale significativa superiore all'80% dei valori esposti nella colonna d). In particolare, sono stati evidenziati in verde nel file ricevuto e re-inoltrato i valori analizzati e riconciliati (allegato);
- con riferimento all'importo esposto nella colonna f) dell'allegato A/2 pari ad Euro 331.236,13 in sede di relazione al rendiconto 2021 (ora modificato in Euro 113.933,00), si richiamano e riportano le osservazioni esposte nella relazione al rendiconto:

- *“Lo “svincolo” del residuo avanzo non applicato per complessivi Euro 331.236,13 necessiterà di chiarimenti e verifiche. In caso di impossibilità di “svincolo” si paleserà una considerevole riduzione per pari importo dell’avanzo libero.”;*

furono chiesti chiarimenti in quanto l’avanzo covid 2020 risultava applicato per soli Euro 99.123,31 e l’eliminazione di vincoli o avanzo vincolato 2020 per ristori covid-19 per importo di Euro 331.236,13 doveva esser debitamente motivata.

Pur non ricevendo chiarimenti/motivazioni sulle scelte adottate già allora presumevo che per errore impegni Covid 2021 effettivamente sostenuti erano stati finanziati con risorse di bilancio 2021 (anziché applicare l’avanzo covid-19 anno 2020) e quell’importo indicato nella colonna f) non fosse altro che un rimedio per svincolare avanzo 2020 tecnicamente non applicato (ma di fatto utilizzato).

In sede di rettifica del Certificato Covid 2021 è emerso che la mia ipotesi era fondata ma non ricevevo informazioni in merito al comportamento adottato per porre rimedio (ossia la cancellazione avanzo vincolato non applicato), e/o fonte consultata.

Da una ricerca effettuata per mio scrupolo, e non dovrebbe essere il Revisore a cercare documentazione a supporto dei dati, sono risalito ad un unico articolo sull’argomento, pubblicato in data 08.03.2022 su NT Enti Locali (Sole 24 Ore), autore A. Festa/ E. Masini. In questo elaborato, tra varie altre cose, vi era anche qualche riga dedicata ad un’indicazione del predetto comportamento/soluzione per porre rimedio ad eventuali errori di omessa applicazione di avanzo covid-19 2020, nello stesso articolo non vi è tuttavia alcun chiarimento in merito alla fonte che ha autorizzato detto comportamento, ho altresì letto tutte le FAQ pubblicate dal MEF sino al 29.07.2022 ma non vi è alcun accenno alla predetta “soluzione” suggerito da Festa/Masini.

In sintesi in colonna f) è stato riportato un importo a rettifica dell’avanzo covid 2020 di pari ammontare degli impegni covid 2021 assunti e finanziati con risorse del bilancio 2021 (anziché applicazione di avanzo).

Il comportamento adottato non è previsto né dalle istruzioni di compilazione del mod. A/2 né da FAQ del MEF area Pareggio di Bilancio pubblicate alla data del 29.07.2022 (data di sottoscrizione della certificazione COVID 2021 - rettifica).

mi limito pertanto a prendere atto del **comportamento adottato dal Comune di Flero** (e altri Enti con medesima problematica) e lo riterrò giustificabile previo validazione del MEF ed in assenza di differente orientamento del Ministero.

Tutto ciò premesso e considerato ed a seguito dell’analisi svolta,

VISTA la determinazione di variazione adottata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Monia Stevanin, inerente la rettifica dell’Allegato A/2 al rendiconto anno 2021 e correlata modifica della composizione dell’Avanzo di Amministrazione 2021:

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Monia Stevanin, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

